

servizi di pulizia, da oggi certificabili ecolabel ue

di Simone Finotti

Ormai ci siamo, si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale europea: sono finalmente definiti i criteri Ecolabel UE per i servizi di pulizia, che colmano un vuoto e rappresenteranno un importantissimo fattore strategico nella relazione committente (non solo pubblico)/impresa. Approfondiamo la questione con l'aiuto dell'esperto Paolo Fabbri, fondatore di Punto 3.

20
GSA
GENNAIO
2018

Il 24 novembre 2017 la Commissione Europea, attraverso un esteso programma di consultazione fra tutti gli stakeholders, cioè i portatori di interesse del cleaning professionale, ha approvato i criteri Ecolabel UE per i servizi di pulizia che a breve saran-

no pubblicati nella Gazzetta Ufficiale europea. Si tratta di una notizia molto importante per le imprese, perché l'introduzione dei criteri Ecolabel UE per il servizio di pulizia, molto attesa, colma un vuoto importante proprio nei mesi in cui si festeggiano i 25 anni dall'introduzione del marchio, avvenuta nell'ormai lontano 1992. C'è da scommettere che il possesso di questa nuova certificazione del servizio diventerà ben presto un fattore strategico soprattutto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, perché si va ad integrare perfettamente con le linee d'azione del Pan Gpp e con le previsioni del Codice degli Appalti del 2016 e del suo Correttivo del 2017.

Sempre più servizi certificabili

Finora, infatti, per quanto riguarda i servizi, gli unici criteri Ecolabel UE presenti erano quelli relativi al servizio di campeggio e ricettività turistica. E proprio a quest'ultimo si sono informati quelli per i servizi di pulizia. Ma la domanda-chiave è sempre la stessa. Perché un conto è parlare di prodotti e attrezzature, un altro è parlare di servizi. Ora, può una realtà complessa, articolata, sfaccettata e a volte imprevedibile come quella di un servizio essere inquadrata in dati numerici a loro modo rigidi?

L'opinione dell'esperto

Una questione che poniamo a **Paolo Fabbri**, consulente del settore e socio fondatore di Punto 3 tra i maggiori esperti italiani di Green Public Procurement. "Bella domanda, a cui rispondo dicendo che, a giudicare dalle ultime bozze e in attesa che il docu-

mento venga pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione, sembra che l'approccio sia simile a quello dei criteri per i servizi ricettivi. In sostanza vengono fissati dei criteri che riguardano l'utilizzo di prodotti e attrezzature certificati all'interno del servizio. Ad esempio avere una certa quota di prodotti certificati Ecolabel UE, panni in microfibra, macchine energeticamente sostenibili, sistemi di dosaggio, e via fino ai sistemi di mobilità del personale. Fra gli altri aspetti, vengono analizzate le procedure dell'impresa in coerenza con i sistemi di gestione ambientale".

L'impatto sulle imprese

Si tratta di un'introduzione importantissima per le imprese, perché secondo l'articolo 95 del Codice degli Appalti 50/16 una stazione appaltante pubblica potrebbe richiedere il possesso del marchio Ecolabel UE anche per il servizio di pulizia come criterio premiante in appalti aggiudicati secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa (praticamente tutti nel caso dei servizi di pulizia/integrati/multiservizi, che sono ad altissimo valore di manodopera). Il comma 6 del Codice, infatti, dispone quanto segue: "I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare fra gli altri (lettera b)



il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso”.

Uno strumento per il controllo di conformità

Ma non solo. Aggiunge Fabbri: “La certificazione inoltre potrebbe essere utilizzata anche come strumento di verifica della conformità come è previsto- dall’articolo 69 del Codice- come strumento esclusivo di conformità delle caratteristiche ambientali richieste anche in fase di esecuzione dell’appalto. Questo potrebbe dare una mano a risolvere l’annoso problema dei controlli di conformità, che come noi sappiamo bene rappresenta un punto critico nel settore dei servizi.” Di controlli si parla molto spesso, anche perché un conto è fornire un prodotto (se non funziona o è difettoso lo si capisce subito e lo si può facilmente dimostrare), un conto un servizio, che per definizione è intangibile. E’ chiaro quindi che più criteri oggettivi ci sono, più semplice può risultare effettuare controlli, verificare se in cantiere vengono effettivamente utilizzati i prodotti dichiarati, eventualmente correggere il tiro e comminare sanzioni. Il certificato Ecolabel UE offre anche questo tipo di possibilità, perché si basa su criteri molto restrittivi.

I criteri

D’accordo, ma quali sono questi criteri? E’ sempre Fabbri a rispondere: “Sempre dall’analisi delle più recenti bozze dei report tecnici resi pubblici si evince che tali criteri si riferiscono ad alcuni ambiti di riduzione degli impatti ambientali del servizio di pulizia, tra i quali: uso di prodotti per la pulizia a minor impatto ambientale certificato; sistemi di dosaggio; smaltimento e differenziazione dei rifiuti; uso di at-

Premiati microfibra e sistemi di dosaggio

Saranno 7 i criteri obbligatori, cui si aggiungono 12 criteri opzionali (12 per un punteggio minimo pari a 14. I requisiti obbligatori richiedono l’utilizzo di prodotti per le pulizie dal ridotto impatto ambientale e caratterizzati da sistemi di dosaggio adeguati, favoriscono l’utilizzo di prodotti tessili in microfibra e verificano un’adeguata formazione del personale preposto alle pulizie. Richiedono inoltre i principi fondamentali di un sistema di gestione ambientale senza trascurare il ricorso alla gestione integrata dei rifiuti. I criteri opzionali inoltre premiano l’utilizzo di prodotti concentrati, l’utilizzo di aspirapolvere di classe energetica A o A+, valutano la qualità del servizio, l’adozione di EMAS o dell’ISO 14001, il parco veicolare utilizzato dal richiedente per svolgere i servizi (se caratterizzato da emissioni ridotte), l’efficienza delle lavatrici in uso, l’utilizzo di prodotti o servizi certificati Ecolabel UE sia nei cantieri che presso la sede del richiedente.



trezzature in microfibra; uso di prodotti economici a minor impatto ambientale certificato; efficienza energetica dei macchinari; riduzione dell’impatto ambientale della logistica del personale addetto al servizio; procedure operative proprie dei sistemi di gestione ambientale. In ogni caso, nell’attesa come dicevo che escano le versioni ufficiali, su una specifica sezione del sito della Commissione Europea si possono trovare e scaricare tutti i documenti prodotti nel percorso di consultazione delle parti interessante che ha portato all’estensione della certificazione Ecolabel UE in un settore caratterizzato, non solo in Italia, da una continua ricerca di soluzioni a ridotto impatto ambientale. Su AcquistiVerdi.it gli aggiornamenti sul futuro della nuova certificazione”.

Campi di applicazione

Relativamente al campo di applicazione, tali criteri si applicano a “servizi di pulizia professionale – di routine – da interni”, effettuati sia in luoghi pubblici che privati, e possono includere anche la pulizia di superfici in vetro solo se non richiedono l’ausilio di macchinari o attrezzature specifiche. Non si applicano invece ad attività che prevedano la disinfezione di ambienti o pulizie presso siti produttivi o servizi in cui sia il cliente a fornire i prodotti di pulizia. Infine, relativamente a chi possa richiedere il marchio e per

quali servizi, la Commissione europea ha chiarito che non sarà possibile ad un medesimo operatore fornire servizi certificati Ecolabel UE assieme a servizi non certificati, (ma che potenzialmente rientrino nel campo di applicazione dei Criteri), a meno di non ricorrere a diversi rami di azienda o sottodivisioni univocamente definite e con contabilità separata.

Il ruolo del mercato

Quanto ai tempi, anche in questo caso non ci si può ancora sbilanciare più di tanto: “Quando il Regolamento verrà pubblicato, sarà attuativo. Spetterà poi al mercato di riferimento adeguarsi e rispondere, e io credo che, come è già avvenuto per i precedenti criteri, questo avverrà già nei primi mesi dopo l’approvazione. Io mi aspetto che questa certificazione prenda piede molto in fretta, anche perché si tratta di una sicurezza per le stesse stazioni appaltanti della Pubblica Amministrazione, che stanno iniziando ad interrogarsi a questo proposito. Bisogna anche dire che questo tipo di criteri creano un volano funzionale ai Cam, e quindi si inquadrano in una strategia molto più articolata volta alla sostenibilità degli acquisti pubblici.” Il discorso, però, non si limita ai contratti pubblici, ma si estende a tutti i rapporti con i privati: anche per loro, infatti, i criteri Ecolabel rappresentano un’importante garanzia.